



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 332 DEL 16 maggio 2003

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dall'avv. Gianni Roj, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, e l'assistenza della Segreteria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 16 maggio 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 36

### RECLAMI

**Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. PALERMO**: avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Vincenzo **SICIGNANO** (gara Genoa-Palermo del 10/05/03 – C.U. n. 330 del 13/05/03).

### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Vincenzo Sicignano, tesserato per la Soc. Palermo, la squalifica per due giornate effettive di gara, perché al termine della gara Genoa-Palermo interveniva nella mischia creatasi a seguito di reciproche manate fra due giocatori, volontariamente colpendo alcuni calciatori avversari al capo; infrazione rilevata da un Assistente; entità della sanzione determinata anche in considerazione della recidiva specifica reiterata - la Soc. Palermo ha proposto tempestivo reclamo chiedendo:

- in via preliminare, che Codesta Commissione accetti "l'utilizzo delle immagini televisive ai sensi dell'art. 31 comma a4) al fine di dimostrare che il Sicignano non ha in realtà colpito alcun tesserato del Genoa" nonché proceda a chiedere un rapporto supplementare all'assistente dell'arbitro, sig. Stagnoli Alessandro, la cui relazione sull'accaduto aveva determinato la responsabilità del Sicignano;
- in via principale, l'annullamento integrale della sanzione e,
- in via subordinata, la commutazione di entrambe le giornate di squalifica o quantomeno della seconda giornata di squalifica in una equa sanzione pecuniaria.

Più in particolare, la reclamante in primo luogo osserva che la prova televisiva evidenzia come il Sicignano non abbia colpito alcun tesserato del Genoa e sia anzi stato impedito dall'essere coinvolto nella mischia proprio dalla presenza di altri due giocatori del Genoa; sempre secondo la reclamante, poi, tale circostanza potrebbe essere ulteriormente comprovata dal rapporto supplementare da eventualmente richiedere al sig. Stagnoli, il cui rapporto originario potrebbe avere riportato i fatti in maniera meno dettagliata a motivo della confusione che si era creata in quel momento.

Ancora, la reclamante contesta i presupposti in base ai quali la sanzione al Sicignano è stata comminata tenuto conto dei precedenti disciplinari dello stesso, a dire della reclamante successivamente, e tardivamente, smentiti.

Infine, il gesto del Sicignano sarebbe caratterizzato dall'assenza di violenza e volontà lesiva, sia per l'assenza di conseguenze fisiche a carico di altri tesserati che per la volontà di separare i calciatori venuti a contatto, e per simili comportamenti, codesta Commissione ha irrogato la sanzione di una sola giornata di squalifica.

Alla riunione odierna, sono comparsi il calciatore ed il rappresentante della reclamante il quale ultimo, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, contatto telefonicamente il sig. Stagnoli, il quale ha confermato il proprio rapporto, ritenuta l'ammissibilità della prova televisiva ex art. 31, comma a4), del C.G.S., visionate le immagini televisive, ritiene che il reclamo sia fondato.

Infatti, dalla visione delle predette immagini emerge inequivocabilmente che il calciatore Sicignano si è trovato suo malgrado coinvolto nella mischia che si era creata in quel momento a centro campo, non ha posto in essere alcun comportamento violento nei confronti di calciatori del Genoa ed è stato allontanato verso gli spogliatoi prima di essere coinvolto in una colluttazione.

Ne consegue il proscioglimento del calciatore dall'addebito contestato.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione in accoglimento del reclamo della Soc. Palermo delibera di prosciogliere il calciatore Vincenzo Sicignano, disponendo la restituzione della tassa di reclamo.

**Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. SAMPDORIA**: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Corrado COLOMBO (gara Ternana-Sampdoria del 12/05/03 – C.U. n. 331 del 15/05/03).

### **Il procedimento**

La Soc. Sampdoria ha proposto reclamo d'urgenza avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell'art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Corrado Colombo, tesserato per la Soc. Sampdoria, per il comportamento tenuto durante la gara Ternana-Sampdoria del 12/05/03, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione.

A sostegno del gravame, la difesa della reclamante deduce l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della prova televisiva. Infatti: l'impossibilità di determinare se il fatto sia stato commesso prima o dopo il fischio dell'arbitro escluderebbe la possibilità di ritenere l'episodio come avvenuto "a giuoco fermo". Tale circostanza escluderebbe, inoltre, che l'azione fallosa sia sfuggita al controllo degli ufficiali di gara, tenuto conto, peraltro, che l'arbitro era vicinissimo all'azione e con la visuale libera.

Da ultimo, la reclamante esclude che il comportamento del calciatore Colombo possa essere qualificato come violento, non essendo volontario e non avendo provocato alcuna conseguenza lesiva all'avversario.

Alla riunione odierna, sono comparsi il calciatore sanzionato e il difensore della Società il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, contestando, in particolare, la possibilità di sostenere che nel caso di specie, si sia trattato di un'azione fallosa a giuoco fermo.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Il Giudice Sportivo ha utilizzato immagini televisive idonee a fornire piena garanzia tecnica e documentale ai sensi dell'art. 31, comma a3), del C.G.S. Da tali immagini risulta incontrovertibilmente che il calciatore Colombo, intervenendo da tergo, sgambetta l'avversario e, nell'atto di scavalcarlo, lo colpisce con i tacchetti della scarpa destra sulla gamba sinistra.

L'arbitro, interpellato dal Giudice Sportivo, ha poi confermato di aver rilevato unicamente il fallo fischiato e di non aver visto (né di aver ricevuto segnalazioni da parte dei collaboratori) nessun altro atto sanzionabile.

Ne consegue che l'episodio *de quo* deve ritenersi sfuggito al controllo degli ufficiali di gara ed è senza dubbio definibile come atto violento sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Evidente è infatti l'intenzionalità di colpire l'avversario e la potenzialità di danno all'integrità fisica del medesimo, già caduto a terra e nell'impossibilità di evitare il colpo.

Quanto infine all'argomentazione della reclamante circa il fatto che l'episodio si sia svolto "a giuoco fermo", va rilevato che l'art. 31, comma a3), C.G.S., parla di "fatti estranei all'azione di giuoco" introducendo quindi il concetto che il comportamento lesivo è sanzionato indipendentemente dal fatto che il giuoco in quel momento sia in corso o sia stato interrotto dall'arbitro. Il colpo sferrato dal Colombo sulla gamba sinistra di Giampà, risulta avulso dal controllo, attuale o anche solo potenziale del pallone senza alcuna correlazione con l'azione di giuoco non essendo funzionale ad impedire l'intervento dello stesso Giampà, né a raggiungere il pallone o a conquistarne il possesso. La condotta del Colombo, teleologicamente orientata a colpire violentemente l'avversario, deve essere dunque considerata isolata da ogni contesto di giuoco e ricondotta disciplinarmente al paradigma dell'art.31 comma a3) C.G.S.

Sotto il profilo sanzionatorio, l'episodio è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della giustizia sportiva.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *StefanoAzzali*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 16 MAGGIO 2003

IL SEGRETARIO  
*Giorgio Marchetti*

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*